



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Udienza pubblica

del 20.3.2008

SENTENZA

N. 753

R.G. n.

26176/07

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Enrico	Altieri	Presidente
Dott. Claudia	Squassoni	Componente
Dott. Mario	Gentile	Componente
Dott. Aldo	Fiale	Componente
Dott. Margherita	Marmo	Componente




ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FANARA Salvatore, nato a Siculiana il 4.1.1942



avverso la sentenza 18.4.2007 della Corte di Appello di Palermo

Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso

Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale

Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Alfredo Montagna, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

Udito il difensore, Avv.to Enrico Falcolini, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 18.4.2007, in parziale riforma della sentenza 9.2.2006 del Tribunale monocratico di Agrigento, ribadiva l'affermazione della responsabilità penale di **Fanara Salvatore** in ordine ai reati di cui:

-- all'art. 44, lett. b), D.P.R. n. 380/2001 (per avere realizzato la quarta elevazione di un fabbricato in assenza del prescritto permesso di costruire – acc. in Siculiana, il 21.1 ed il 21.7.2004);

-- agli artt. 64, 65 e 71 D.P.R. n. 380/2001

e, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, essendo stati unificati i reati nel vincolo della continuazione, determinava la pena complessiva in giorni 25 di arresto ed euro 8.250,00 di ammenda, confermando l'ordine di demolizione e la concessione del beneficio della sospensione condizionale subordinato alla effettiva rimozione delle opere abusive, da eseguirsi entro 90 giorni dalla formazione del giudicato.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il **Fanara**, il quale ha eccepito:

-- l'esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad un organo amministrativo quanto alla esclusione della condonabilità dell'opera, in seguito alla presentazione di domanda di *condono edilizio* ex art. 32 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003, n. 326, sull'erroneo presupposto che la stessa non potesse considerarsi "*ultimata*" nel termine massimo previsto dalla legge per il riconoscimento della sanatoria;

-- la mancata declaratoria della prescrizione dei reati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché articolato in fatto e manifestamente infondato.

1. Nella vicenda che ci occupa i giudici del merito hanno accertato che si verte in ipotesi di opere non suscettibili di sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003, poiché si tratta di sopraelevazione realizzata successivamente al 31 marzo 2003, termine massimo previsto dalla legge per il riconoscimento della sanatoria.

Legittimamente, pertanto, la Corte territoriale – pure a fronte della presentazione di domanda di condono – non ha applicato la sospensione di cui all'art. 38 della legge n. 47/1985.

Deve evidenziarsi, in proposito, che dalla sentenza delle Sezioni Unite 24.11.1999, n. 22, ric. Sadini – correlata al condono edilizio previsto dall'art 39 della legge n. 724/1994, che è norma formulata in modo speculare a quella posta dall'art. 32, comma 25, del D.L. n. 269/2003 – può razionalmente dedursi il principio generale secondo il quale *il giudice, già prima di sospendere il processo ex art. 44 della legge n. 47/1985, deve effettuare un controllo in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'accesso alla procedura sanante* (data di esecuzione delle opere; stato di ultimazione delle stesse secondo la nozione fornita dall'art. 31 della legge n. 47/1985; rispetto dei limiti volumetrici; eventuali esclusioni oggettive della tipologia d'intervento dalla sanatoria; tempestività della presentazione, da parte di soggetti legittimati, di una domanda di sanatoria riferita alle opere abusive contestate nel capo di imputazione).

L'ambito di tale potere di controllo è strettamente connesso all'esercizio della giurisdizione penale, perché è il giudice che deve eseguire, in conclusione, *l'indispensabile verifica degli elementi di fatto e di diritto della causa estintiva*. Trattasi, inoltre, di compiti propri dell'autorità giurisdizionale – conformi al dettato degli artt. 101, 2° comma, 102, 104, 1°

A. Pale

comma, e 112 Cost. – che non possono essere demandati neppure con legge ordinaria all'autorità amministrativa in un corretto rapporto delle sfere specifiche di attribuzione.

Diversamente opinandosi si allungherebbero inoltre "inevitabilmente ed inutilmente i tempi del processo".

Nel caso in cui il giudice sospenda il processo (ex artt. 44 o 38 della legge n. 47/1985) in assenza dei presupposti di legge, la sospensione è inesistente ed il corso della sospensione non è interrotto.

2. Le doglianze riferite in ricorso alla valutazione della documentazione fotografica acquisita e delle deposizioni testimoniali introducono inammissibili censure in fatto della sentenza impugnata.

Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della *ricostruzione fattuale* dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono proponibili – infatti – nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di *una diversa ricostruzione del fatto*, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

3. I reati, accertati il 21.1.2004 – allorquando il manufatto era ancora allo stato grezzo e venne altresì constatata l'esistenza nel prospetto di un alto ponteggio – si prescriveranno soltanto in data 21.7.2008.

Irrilevanti sono le contrarie prospettazioni del ricorrente, poiché, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovare della causa estintiva della prescrizione, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione, coincidente con quella di ultimazione dell'opera incriminata nel suo complesso, compresi i lavori di rifinitura interni ed esterni (vedi Cass., Sez. III: 23.5.2000, Milazzo; 17.4.2000, Fretto).

Nella specie i giudici del merito correttamente hanno evidenziato che tale onere non è stato adempiuto.

4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.


P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.

ROMA, 20.3.2008

Il Consigliere rel.



Il Presidente

